DOCUMENTI TIPOLOGIA "D"

Documenti preliminari all'inizio dello stage COPIA PER LA SCUOLA

«Azienda»

«Indirizzo Azienda»

→ Tabella per la Stampa Convenzioni

ISTITUTO SALESIANO «Beata Vergine di San Luca»

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it presidesup.bolognabv@salesiani.it



Il Preside

StgA 05 - Convenzione Scuola-Azienda

CONVENZIONE PER STAGE/TIROCINIO IN AZIENDA

Percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dalla legge 13 luglio 2015 n.107, Articolo1, commi 33-43, possono promuovere tirocini curriculari allo scopo di affinare il processo di apprendimento e di formazione dei propri allievi.

Pertanto l'Istituto Salesiano B. V. di San Luca, organizza numerose attività di Stage in Azienda e Tirocinio Curricolare presso le aziende del territorio, affini al percorso degli studenti e distribuite nel corso dell'anno secondo l'articolazione descritta:

- stage ordinario (durante l'anno scolastico): destinato a tutti gli allievi/e appartenenti alle classi: 3^, 4^, 5^ dell'Istituto Professionale (IPIAmeccanico e IPS-grafico/aziendale), del Tecnico (ITT-Meccatronico) e del Liceo Scientifico;
- stage di eccellenza (durante l'anno scolastico): riservato agli allievi particolarmente meritevoli delle classi 4^ e 5^ dell'Istituto Professionale (IPIA-meccanico e IPS-grafico/aziendale) dell'Istituto Tecnico (ITT-Meccatronico)
- tirocinio estivo (durante le vacanza scolastiche): destinato agli allievi della scuola secondaria di Secondo grado (Professionale grafico/aziendale, Professionale meccanico, Tecnico meccatronico e Liceo Economico Sociale) che liberamente fanno richiesta.

Convenzione per Tirocinio in Azienda stipulata tra l'Ente:

ISTITUTO SALESIANO "Beata Vergine di san Luca" nato a xxxxxxxxxxxxx CF: xxxxxxxxxxxx (di seguito **soggetto promotore**)

e l'Azienda:

«Azienda» , con sede in «Indirizzo_Azienda» (di seguito soggetto ospitante)		
CODICE FISCALE:		TI:
Azienda rappresentata da	Nato/a a:	il/19
Dati Opzionali: CODICE ATECO:	VALIDAZIONE S	SOGEI:
	PREMESSO CHE:	

- ai sensi dell'Articolo 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, Articolo1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa del Soggetto Promotore come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. la spett.le «Azienda» si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture l'allievo/i in alternanza scuola lavoro su proposta dell' ISTITUTO SALESIANO "Beata Vergine di san Luca" e a prevedere l'accesso e la permanenza nei propri locali di lavoro, nonché l'uso di eventuali apparecchiature per un tirocinio curriculare denominato "STAGE/TIROCINIO IN AZIENDA", da svolgersi secondo le date e gli orari specificati dal Progetto Formativo di Stage, sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante, dallo Studente e messo a conoscenza dalla famiglia dello studente. Il Progetto Formativo di Stage è da considerarsi parte integrante della presenta convenzione.

Il numero di allievi/e che il soggetto ospitante si impegna ad ospitare verrà definito di volta in volta e specificato dai singoli progetti formativi.

Articolo 2

- 1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex Articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto citato
- 3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor scolastico interno** (per brevità "**docente tutor**") designato dal soggetto promotore e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo** aziendale esterno (per brevità "tutor aziendale");
- 4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. Il progetto formativo, tra le altre cose, specifica:
 - il nominativo del tirocinante:
 - i nominativi del tutor aziendale e del docente tutor;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio (stabilimenti reparti uffici);
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- 5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è del soggetto promotore.
- 6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Articolo 3

- 1. Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor aziendale;
 - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- 2. Il **tutor formativo aziendale esterno** svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con il docente tutor alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f. fornisce al soggetto promotore gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- 3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor dovrà collaborare col tutor aziendale al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'Articolo 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Articolo 4

- 1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in conte sto lavorativo;
 - d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze:
 - e. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, Articolo 20.

Articolo 5

- 1. Il soggetto promotore assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex Articolo 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un docente che sovraintenda la formazione degli allievi e che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Articolo 6

- 1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Articolo 7

- 1. La presente convenzione è intesa valida e produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula, resta valida lungo tutta l'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, conserva la sua validità anche dopo il termine di ciascun percorso formativo in vista della stipula di percorsi formativi successivi; cessa di produrre i suoi effetti e perde la sua validità solo in caso di formale recesso, con preavviso di almeno 30 giorni, anche solo di una delle due parti.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Articolo 8

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9

1. La presente convenzione è redatta in 2 (due) copie originali ed è sottoscritta da entrambe le parti. L'imposta di bollo è assolta in base a quanto stabilito dall'Articolo7 del D.M. 23 gennaio 2004.

Documenti allegati che completano e sono parte integrante della presente convenzione:

→ StgA 06 Progetto Formativo di Stage (redatto in forma particolare per ogni singola esperienza di stage)

L'attività di Stage può avere inizio successivamente alla sottoscrizione della Convenzione da parte sia del Soggetto promotore che del Soggetto Ospitante

Per il Soggetto promotore	Il Direttore e Delegato del Legale Rappresentante Istituto Salesiano "Beata Vergine di San Luca"
	Don Giovanni Sala
Per il Soggetto ospitante	«Azienda»
Bologna,	Firma del Responsabile Aziendale